



Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile - Fallimentare

R.G. PU 14/2023

Il Giudice, dott. Meri Papalia,

Visti gli artt. 74 CCII e segg.;

Letto il ricorso depositato da
febbraio 2023;

in data 15

Considerato che ai sensi dell'art. 77 CCII "La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, [...]";

Considerato che ai sensi dell'art. 75 comma 1 CCII "Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.";

Rilevato che nel caso di specie, tra gli allegati predisposti nel ricorso risultano del tutto carenti quelli previsti dalle lettere c) e d) della succitata norma ovvero nessun elenco dei creditori con le relative somme di spettanza e domicilio digitale è stato allegato, così come alcun elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni si rinviene, documenti la cui carenza è finanche evidenziata dall'elenco documenti posto in calce al ricorso, a rammostrazione che non trattasi di mero errore materiale di mancata allegazione;



Considerato che ai sensi dell'art. 76 comma 2 CCII "Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.";

Rilevato che nella relazione OCC risulta del tutto carente l'indicazione delle cause dell'indebitamento che non può far riferimento a una generica ed astratta imputabilità al Covid, essendo necessaria un'analitica e dettagliata analisi delle cause di dissesto delle varie società, da cui sorge il debito in capo ai garanti, che risulta del tutto omessa;

Rilevato che quanto attestato dall'OCC in ordine alla riconducibilità della causa di indebitamento alla pandemia da Covid, risulta gravemente in contrasto con quanto conteggiato a titolo risarcitorio a favore dei fallimenti La Compagnia della Birra S.r.l. e La Compagnia della Birra Holding S.r.l.;

Considerato, in particolare, che laddove un complesso societario, operante nel settore della ristorazione, che operi *in bonis*, subisca un'improvvisa incapacità di assolvere alle proprie obbligazioni per mutamento delle condizioni esterne in cui opera, ovvero per grave crisi del mercato imputabile al fatto imprevedibile della pandemia, nessuna responsabilità potrà mai essere imputata agli organi sociali che hanno tempestivamente e diligentemente domandato il fallimento delle società;

Rilevato, quindi, che risulta del tutto incomprensibile (e d'altro canto nemmeno meglio motivata nella relazione OCC) la previsione di somme destinate ad azioni risarcitorie dei fallimenti che non possono sussistere ove i motivi della crisi siano meramente imputabili alla pandemia da Covid che ha provocato il tracollo delle società, e a cascata, l'escussione delle garanzie prestate dai ricorrenti;

Rilevato, ancora, che nulla è riportato nella relazione dell'OCC in ordine alla diligenza assunta dai debitori nell'assumere le rispettive obbligazioni di garanzia, essendo finanche genericamente indicate le stesse;

Considerato che in presenza di obbligazioni di garanzia, prestate da soggetti che, a vario titolo ricoprivano ruoli nell'alveo delle compagini societarie a favore delle quali prestavano la loro



garanzia personale, è necessario che sia particolarmente motivato ed attenzionato il requisito della diligenza nella prestazione di una garanzia, in base all'epoca e alle condizioni a cui la stessa viene prestata, al fine di rilevare se fosse in colpa grave il garante nell'assunzione di una garanzia di un soggetto societario che già rammostrava uno stato di insolvenza all'epoca in cui la garanzia fu prestata;

Rilevato che l'analisi di cui al punto che precede è del tutto carente nella relazione OCC, risultando finanche omessa alcuna attestazione della valutazione della diligenza da parte dei garanti;

Rilevato, inoltre, che qualsiasi diligenza nell'assunzione delle obbligazioni risulta contrastante con la previsione inerente le azioni risarcitorie dei fallimenti, che incidono sui debiti nella misura di €.4.400.000,00 e €.550.000,00 per la posizione di Gianna di €.4.400.000,00, €.550.000,00 e €.2.370.000,00 per e di €.4.400.000,00, €.550.000,00 e €.627.466,00 per Stefano;

Rilevato che, con riguardo alla posizione viene paventato un danno compiuto dal debitore, in qualità di liquidatore straordinario della Multicom, pari ad €.2.370.000,00, a fronte di un passivo di €.2.470.000,00, ovvero il debitore ha pressochè provocato l'intero debito di dissesto di tale società;

Considerato che l'azione risarcitoria non consegue a un fallimento ordinario di una società ma solo ad atti illeciti compiuti dai soggetti che ricoprono a vari titoli cariche sociali nella compagine sociale, e che, a fronte della rilevanza delle somme sopra indicate, nemmeno sono meglio analizzati nella relazione OCC;

Rilevato che, in ordine al requisito della "diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni" deve essere analizzata anche l'incidenza del debitore nell'esperimento di azioni giudiziarie che abbiano inciso sull'aggravamento del debito, non solo in ordine alla di ulteriori spese di lite che maturano in danno al debitore, ma, altresì, in ordine alla decorrenza di ulteriori interessi sul capitale che va ad aggravare la posizione del debitore;

Rilevato, in particolare, che le posizioni dei debitori sono state interessate da un giudizio ordinario in opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. 13058/2021 del Tribunale di Torino), conclusosi con l'integrale rigetto, in ordine alla diligenza dell'esperimento di tale azione giudiziaria e all'aggravamento della posizione debitoria, nulla viene meglio approfondito e analizzato da parte della relazione OCC, che al contrario del tutto erroneamente



Rilevato che, in ordine alla posizione del debitore Stefano, la valutazione di €.9.000,00 del veicolo non è attestata nel suo realizzo, richiamandosi un documento 25 corrispondente a Visure Catastali che nulla c'entrano con la valutazione economica del bene registrato di che trattasi;

Rilevato che le carenze di cui ai tre precedenti punti hanno immediate e irrimediabili ricadute sulla carenza della valutazione inerente alla “convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria” che necessariamente deve essere compiuta alla luce di una completa e perita documentazione dei debiti e crediti e della relativa soddisfazione in forza di precise risorse;

Rilevato, inoltre, che la relazione OCC, nel paragrafo 11, dedicato alla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, si limita a richiami astratti in ordine alla normativa applicabile, nonché a implorazione ai creditori a tener conto dell’impegno profuso nella complessità del piano, omettendo così alcuna valutazione concreta ed effettiva riguardante il singolo caso;

Considerato che la soddisfazione del punto d) dell’art. 76 CCII impone un preciso, chiaro ed immediato confronto tra le somme che prevedibilmente otterrebbero i vari creditori dalla liquidazione del patrimonio a confronto con le maggiori somme che, invece, sono prospettate dal piano, con sintetici e univoci rinvii alla documentazione che giustifica il maggior apporto del piano;

Rilevato che quanto al punto che precede è del tutto omesso nel caso di specie in cui è incomprensibile la soddisfazione dei creditori in forza della prospettazione liquidatoria che non viene per nulla analizzata, né tanto meno viene posta a confronto con le soddisfazioni derivanti dal piano;

Considerato che l’art. 77 CCII prevede l’inammissibilità del piano in carenza anche solo di uno dei documenti di cui all’art. 75 o 76 e, nel caso di specie, risultano molteplici carenze che rendono incomprensibile la prospettazione del concordato da parte dei ricorrenti per come strutturato nella normativa di riferimento;

Considerato, inoltre, che l’art. 77, ultimo periodo, sancisce l’inammissibilità del ricorso all’istituto nel caso in cui emergano atti dei debitori volti a frodare le ragioni dei creditori;

Rilevato che la mancata analisi, nella relazione OCC agli atti, delle cause del dissesto delle società unitamente alle azioni risarcitorie per somme di enorme rilievo nel debito che incombe in capo ai ricorrenti, impedisce qualsiasi valutazione degli atti frodati che ben possono emergere nell’analisi delle condotte compiute dai singoli soggetti che hanno comportato l’azione risarcitoria dei fallimenti che non avrebbe ragion d’essere in presenza di un dissesto delle società meramente imputabile alla pandemia da Covid;



Rilevato che il piano prospettato si presenta, inoltre, del tutto in contrasto con l'art. 79 comma 1 CCII nella parte in cui prevede che "I creditori muniti di privilegio, pegno ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.", di talchè i ricorrenti hanno previsto la soddisfazione al 100% dei creditori ipotecari, erroneamente ammettendoli, al contempo in un'apposita classe destinata al voto" in quanto i debitori bancari ipotecari sono inseriti in una classe autonoma di cui si prevede il 100% del soddisfacimento, pur ammettendo gli stessi al voto;

Rilevato da ultimo che, considerate le spese deducibili facenti capo all'OCC, che ammontano ad €.13.000,00 a cui devono aggiungersi quelle maturande per il commissario giudiziale di cui all'art. 78 comma 2-bis, il cui valore in prededuzione è del tutto omesso nel prospetto dell'OCC, e che la finanza esterna, complessiva, fornita dal piano pari ad €.26.833,67, in raffronto con le tre posizioni debitorie di €.1.050,928,09, €.1.407.801,65 ed €.1.419.818,44, risulta carente il requisito di cui al secondo comma dell'art. 74 CCII, ovvero l'apprezzabile soddisfazione in misura maggiore dei creditori, che d'altro canto è elemento del tutto carente nell'analisi compiuta nella relazione dell'OCC;

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato minore presentata da **GIANNA,**
STEFANO e

Ivrea, 7 marzo 2023

Il Giudice Delegato

Dott. Meri Papalia

